APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI FRA L'ITALIA, LA CROAZIA, LA GERMANIA E L'UNGHERIA, RIGUARDANTI LA SISTEMAZIONE DELLA COMPAGNIA DELLE FERROVIE DANUBIO-SAVA-ADRIATICO STIPULATI IN BRIONI IL 10 AGOSTO 1942

Art. 16 (Accordo)

1. - All'entrata in vigore del presente Accordo il Comitato degli obbligazionisti deve consegnare alla Compagnia il patrimonio da esso gestito dei fondi per.e pensioni degli agenti del Servizio centrale e dell'Ufficio titoli di Vienna.

2. - Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato degli obbligazionisti, di concerto con la Compagnia, provvede alla chiusura dei conti del vecchio fondo delle obbligazioni. A carico del saldo attivo risultante dalla chiusura devono essere messe in conto e pagate, subito per la parte di cui il Comitato dispone, ed appena possibile per la parte residua, le somme in franchi-oro necessarie ad integrare i fondi per le pensioni degli agenti del Servizio centrale e dell'Ufficio titoli di Vienna ed a ricostituire le relative riserve previste dagli statuti.

3. - Le residue riserve del vecchio fondo delle obbligazioni restano al Comitato stesso, che deve impiegarle pel servizio dei debiti.

Versione in vigore dal 12 marzo 1943, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi fra l'Italia, la Croazia, la Germania e l'Ungheria, riguardanti la sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico stipulati in Brioni il 10 agosto 1942
Estremi	Legge 24 dicembre 1942, n. 1818
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-fra-l-italia-la-croazia-la-germania-e-l/accordo-art-16/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it